

DESCRIZIONE

la richiesta per la cittadinanza italiana deve essere presentata all'Ufficio Cittadinanze della locale Prefettura.

(Per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per i nati in Italia al compimento dei 18 anni e per il riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis come da circolare ministeriale k28- vedere descrizione seguente)

L'Ufficiale dello Stato Civile cura tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'acquisto della cittadinanza italiana per:

1. **Nascita:** è cittadino italiano "per nascita" il figlio di padre o madre cittadini italiani, in qualunque Stato sia avvenuta la nascita.
2. **Decreto del Prefetto pronunciato a seguito di matrimonio con un cittadino italiano** di un cittadino straniero/apolide, legalmente residente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero (tali termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi).
3. **Decreto del Presidente della Repubblica** pronunciato a favore di un cittadino straniero:
 - a. nato in Italia e ivi legalmente residente da almeno 3 (tre) anni;
 - b. figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita e residente legalmente in Italia da almeno 3 (tre) anni;
 - c. maggiorenne, adottato da cittadino italiano, e residente legalmente in Italia da almeno 5 (cinque) anni, successivi all'adozione;
 - d. che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 (cinque) anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
 - e. cittadino dell'Unione Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 (quattro) anni;
 - f. apolide o rifugiato e residente legalmente in Italia da almeno 5 (cinque) anni;
 - g. residente legalmente in Italia da almeno 10 (dieci) anni.
4. **Per beneficio di legge.** È cittadino italiano:
 - a. chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato di loro appartenenza;
 - b. il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da cittadino italiano;
 - c. il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne;
 - d. il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, se rende dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana tra il 18° e 19° anno di età;
 - e. il cittadino straniero o apolide i cui avi in linea retta erano cittadini italiani e non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana iure sanguinis;
 - f. il cittadino straniero i cui avi erano cittadini italiani residenti nei territori appartenuti all'ex impero austro-ungarico (Legge 14 dicembre 2000, n. 379);
 - g. il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.

COME FARNE RICHIESTA

- Nei casi di acquisto della cittadinanza italiana per Decreto del Prefetto e per Decreto del Presidente della Repubblica **la richiesta deve essere presentata all'Ufficio Cittadinanze della locale Prefettura**
- Nei casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge la richiesta deve essere presentata all'Ufficio di Stato Civile del Comune. Considerata la particolarità e complessità dei relativi procedimenti si consiglia di contattare sempre preventivamente gli operatori dell'Ufficio ai recapiti riportati a inizio pagina.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I NATI IN ITALIA AL COMPIMENTO DEI 18 ANNI

E' il caso dello straniero nato e legalmente residente in Italia senza interruzioni fino al compimento della maggiore età che può diventare cittadino italiano se, tra i 18 e i 19 anni, dichiara di voler acquistare la cittadinanza davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

Tempi del procedimento e Attivazione

La dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza deve essere fatta tra il 18° e il 19° anno di età.

Durata

Il procedimento viene concluso entro il compimento del 19° anno di età del dichiarante.

Requisiti:

Essere nato in Italia e avervi risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento dei 18 anni.

Nota: L'allontanamento dall'Italia per brevi periodi per motivi di studio, di famiglia o di salute, se documentati, non influiscono sulla concessione della cittadinanza se lo straniero ha comunque mantenuto in Italia la propria residenza legale, nonché il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. (Circolare Ministero dell'Interno 5 gennaio 2007)

Documentazione richiesta:

- modulo per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana per i nati in Italia al compimento dei 18 anni
- documento di identità
- permesso di soggiorno individuale (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari);
- ogni idonea documentazione (es. certificati di frequenza scolastica, certificati di vaccinazione, ecc.), utile a dimostrare la regolare permanenza in Italia dalla nascita alla maggiore età.
- ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell'Interno, al fine di rendere la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.

Ricevere il provvedimento

Il sindaco emette l'attestazione dell'acquisto della cittadinanza italiana entro 120 giorni dalla data di ricezione degli atti ricevuti dall'Ufficiale dello Stato Civile.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA JURE SANGUINIS

Per il Riconoscimento Jure Sanguinis della Cittadinanza italiana ai discendenti di avi italiani emigrati all'estero la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana "Jure Sanguinis" è del Sindaco del Comune dove il richiedente ha stabilito la residenza.

Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa. **E' da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.**

PERTANTO E' NECESSARIO CHE IL RICHIEDENTE EFFETTUI PRELIMINARMENTE UN'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Documenti occorrenti per l'iscrizione in Anagrafe

Per dimostrare la regolarità di soggiorno:

- se gli interessati provengono da paesi che non applicano l'accordo di Schengen sarà sufficiente produrre il passaporto con il timbro di ingresso apposto dall'autorità di frontiera Italiana.
Il timbro di ingresso permette la permanenza sul territorio italiano per breve soggiorno (fino a 90 giorni) e la data del visto di ingresso apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata dà la decorrenza dei 3 mesi, questo solo nel caso in cui il richiedente abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia, se dovesse, invece, aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
- se gli interessati provengono da paesi che applicano l'accordo di Schengen dovranno produrre copia della dichiarazione di presenza resa presso la locale Questura entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Il cittadino extracomunitario che rivendica la cittadinanza jure sanguinis per l'iscrizione anagrafica non necessita immediatamente del permesso di soggiorno, ma se l'iter di riconoscimento si protrae oltre i 3 mesi (cosa molto frequente) dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

ALLA SCADENZA DEI TRE MESI SARA' PERTANTO NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CONTINUARE A RISIEDERE SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA REPUBBLICA.

Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi o nei 90 giorni di decorrenza del visto, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero. I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.

Per dimostrare di occupare legittimamente l'abitazione:

E' necessario produrre regolare contratto di affitto o comodato d'uso gratuito registrato in agenzia delle entrate. Nel caso in cui si sia ospitati da una famiglia residente nel territorio comunale è necessario l'assenso alla residenza del proprietario dell'immobile e/o dell'intestario della scheda di famiglia.

Una volta completata la richiesta di Iscrizione Anagrafica sarà possibile procedere con la pratica di riconoscimento

Documenti occorrenti Per la pratica di riconoscimento

A) Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia):

- Atto di nascita, estratto o copia integrale o certificato in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità;
- Atto di matrimonio;
- **Per chi proviene dall'Argentina:** Certificato della "Cámara Nacional Electoral": si tratta di un certificato che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquistato la cittadinanza argentina.

Il certificato dovrà essere munito di apostille.

E' necessario che il certificato riporti tutti i nomi in italiano e spagnolo (es. Giovanni Battista/Juan Bautista) e le variazioni che il nome e/o cognome abbia subito nel tempo desumibili dagli atti di stato civile (es. Callegar/Calegari; Eristo/Evaristo).

Qualora il certificato risultasse positivo, dovrà riportare la data di "giuramento" o almeno la data di "concessione della carta di cittadinanza".

In mancanza dei succitati dati sarà indispensabile acquisire la "sentenza di naturalizzazione", senza la quale, su indicazione del Ministero dell'Interno, non sarà possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.

Tali sentenze vengono spesso conservate presso le seguenti entità statali locali:

- Archivo General de Tribunales c/o il Palacio de Tribunales - Buenos Aires;
- Archivo del Ejército Argentino - Buenos Aires;
- Archivo del Estado Mayor Argentino - Buenos Aires.

- **Per chi proviene dal Brasile:**

Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato da Ministero di Giustizia.

Inoltre, se il rivendicante fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena" o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

B) Documenti di ognuno dei discendenti in linea retta:

- Atto di nascita;
 - Atto di matrimonio (nel caso che la persona si sia sposata);
- Gli atti formati in Brasile dovranno essere muniti di APOSTILLE;

I documenti non hanno una scadenza.

Ulteriori precisazioni:

MANCANZA DELL'ATTO DI MATRIMONIO: la legge italiana prevede che la nascita avvenuta al di fuori del matrimonio debba essere dichiarata da entrambi i genitori perché si crei il rapporto di filiazione per entrambi. Nel caso frequente in cui la dichiarazione di nascita sia stata resa dal padre e la madre sia stata solo da lui citata, la donna, per essere ritenuta madre dovrà rendere una dichiarazione per atto pubblico (innanzi al notaio) del tenore seguente :

" La sottoscrittaacconsente all'essere stata nominata quale madre di nella denuncia di nascita resa dal signor....."

Tale dichiarazione, munita di apostille ed ufficialmente tradotta come di seguito descritto, renderà possibile accettare l'atto di nascita.

LE TRADUZIONI: Le traduzioni di tutti gli atti e documenti prodotti dovranno essere ufficiali: le firme dei traduttori ufficiali dovranno essere o legalizzate dal Consolato italiano competente o munite di Apostille. In mancanza la certificazione dovrà essere tradotta in Italia ed asseverata con giuramento in Tribunale o innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Si specifica che una donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1948.

In mancanza dei requisiti suddetti, per acquistare la cittadinanza italiana occorre inoltrare richiesta alla Prefettura.

MODALITÀ E TEMPI DI RISPOSTA

- Nei casi di **acquisto della cittadinanza italiana per Decreto del Prefetto e per Decreto del Presidente della Repubblica**: la Prefettura-UT.G. cura la notifica del decreto di cittadinanza emesso dalla competente Autorità. Entro sei mesi dalla notifica l'interessato deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle Leggi dello Stato. Il giuramento è ricevuto dall'Ufficiale dello Stato Civile, previo appuntamento e consegna dell'originale del decreto negli orari di apertura. L'Ufficio provvede direttamente alla trascrizione del decreto stesso nei registri dello Stato Civile, alla sua annotazione ed alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.
- Nei casi di **acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge** i tempi di conclusione dei procedimenti variano in relazione a diverse circostanze (valutazione del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, valutazione della documentazione a corredo dell'istanza; richiesta di pareri alla Procura della Repubblica, alla Prefettura-U.T.G., al Ministero dell'Interno; ecc.). L'Ufficio provvede direttamente alla formazione e trascrizione degli atti dovuti nei registri dello Stato Civile, alle dovute annotazioni ed alle connesse comunicazioni di sua competenza ai sensi della normativa vigente.
- Nei casi di **riconoscimento della Cittadinanza Jure Sanguinis** Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti nei 90 giorni di decorrenza del visto, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero. I tempi variano in ragione dei Consolati da interpellare e dai tempi di risposta dei medesimi.

ALLA SCADENZA DEI TRE MESI SARA' PERTANTO NECESSARIO RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CONTINUARE A RISIEDERE SUL TERRITORIO COMUNALE E DELLA REPUBBLICA.

COSTO PER IL CITTADINO

- L'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana Jure Sanguinis è soggetta all'applicazione di una marca da bollo da 16 euro.
- Nei casi di acquisto della cittadinanza italiana per Decreto del Prefetto e per Decreto del Presidente della Repubblica l'istanza, compilata sull'apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 16,00 Euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento a favore del Ministero dell'Interno di un contributo pari a Euro 200,00.
- Nei casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge l'istanza, compilata sull'apposito modello, deve essere corredata da una marca da bollo da 16,00 Euro, oltre all'eventuale documentazione necessaria.
- Solo in caso di dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana tra il 18° e 19° anno di età la dichiarazione deve essere corredata da ricevuta di versamento a favore del Ministero dell'Interno di un contributo pari a Euro 200,00. Il contributo di Euro 200,00 viene versato per mezzo di bollettino di c/c postale (mod. 451), disponibile presso la Prefettura.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della Legge n. 91/1992)
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile)
- Legge 14 dicembre 2000, n. 379 (Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti)
- D.M. 27 febbraio 2001 (Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici)

- Legge 8 marzo 2006, n. 124 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti)
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica)
- Circolari del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno attinenti ed esplicative
- Convenzioni internazionali in materia di cittadinanza

0/50000

Note per la formattazione del testo

-
-
-
-
-
-

Nota: i contenuto di questa scheda o della scheda standard non verranno più visualizzati online in caso di servizio "Revisionato"